

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 25/07/1986, n. 4755

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Giuseppe		SCANZANO
Presidente			
"	Domenico	MALTESE	Rel.
Consigliere			
"	Nicola		LIPARI
"			
"	Pellegrino		SENOFONTE
"			
"	Alfio		FINOCCHIARO
"			

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.N.C. LIMONI E FIGLI, in persona del suo legale
rappresente
pro-tempore, GRAIMANDI Franca, PICCININI Maria Luisa,
RUBBINI Sandra,
STRAZIARI Adalgisa, tutti elettivamente domiciliati in
Roma Piazza

Augusto Imperatore n. 22, presso l'avv. Guido Pottino,
rappresentati
e difesi dall'avv. Francesco Galgano, V. Longobardi e
Paolo Gozzi,
giusta delega in atti;

Ricorrenti

contro

S.A. GUERLAIN e S.p.A. GUERLAIN;

Intimati

e sul secondo ricorso proposto dalle
S.A. GUERLAIN e S.p.A. GUERLAIN, in persona dei
rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in
Roma Via
Matera n. 1, presso l'avv. Mario Barletta, rappresentati
e difesi
dall'avv. Giuseppe Poerio Piterà, giusta delega in atti;

Controricorrenti

contro

S.n.c. LIMONI & FIGLI, GRIMANDI Franca, PICCININI
Maria Luisa,
RUBBINI Sandra e STRAZZARI Adalgisa;

Intimati

per l'annullamento della sentenza della Corte di app. di
Bologna in
data 6.7.1982;
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno
31.1.1986 - la
relazione della causa svolta dal Cons. Maltese Dott.
Domenico;
uditi gli avv.ti Galgano e Piterà;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
Domenico

Iannelli, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

La società Guerlain di Parigi, produttrice di profumi e di altri articoli di bellezza, e la s.p.a. Guerlain, con sede in Gerenzano, distributrice in Italia di tali prodotti, chiesero al Pretore di Bologna che, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., fosse disposta, a carico della s.n.c. Limoni Guarino e figli con sede in Bologna e delle altre imprese della stessa città menzionate in epigrafe, la sospensione immediata della vendita dei prodotti Guerlain, che veniva da esse effettuata senza alcun titolo di concessione e in confezioni manomesse.

A sostegno della domanda, precisarono che l'immissione in consumo della merce poteva avvenire solo attraverso una rete di concessionari, e che ciascun prodotto era contrassegnato da un numero di matricola e da un numero di riconoscimento della singola confezione, per la identificazione, rispettivamente, del concessionario, allo scopo di seguirne l'opera, e del prodotto, per l'esercizio dei necessari controlli in caso di reclamo e, se del caso, per il ritiro dal mercato di determinate partite.

Nella specie, i prodotti erano stati venduti dalle imprese di profumeria convenute, non concessionarie della società produttrice, in confezioni che risultavano manomesse con tagli e abrasioni praticati per impedire l'identificazione del rivenditore presso il quale erano stati illegittimamente acquistati.

Le società ricorrenti, pertanto, concludevano chiedendo che venisse emesso il suddetto provvedimento cautelare per la repressione di atti ritenuti di concorrenza sleale e contrari alle norme vigenti sulla tutela del marchio.

Il Pretore provvide in tal senso con ordinanza.

Nel successivo giudizio di merito il tribunale di Bologna rigettò le domande delle attrici, osservando che non sussisteva alcuna violazione delle leggi sul marchio, non potendosi attribuire funzione di marchio ai contrassegni numerici sopra indicati, e che non costituiva atto di concorrenza sleale nè la vendita, in sè, di confezioni manomesse, nè la circostanza che il rivenditore non fosse concessionario del produttore, vincolando il patto di esclusiva unicamente le parti, non i terzi.

Contro tale pronuncia le società Guerlain proposero appello, insistendo nella tesi di violazione della legge sul marchio e di concorrenza sleale.

Osservarono, sotto quest'ultimo profilo, che le convenute si erano presentate al pubblico con una qualifica di concessionario mai posseduta e che nel trasferire al consumatore confezioni manomesse avevano violato le regole della correttezza professionale a causa dello svilimento del prodotto, dovuto all'abrasione dei numeri, con effetto precludente qualsiasi possibilità di controllo sull'opera del rivenditore e sulla collocazione della merce.

Con sentenza del 4 giugno-6 luglio 1982 la Corte d'appello di Bologna confermò il giudizio del Tribunale sull'inesistenza di atti di concorrenza sleale, sia perché i terzi non potevano considerarsi vincolati dal patto di esclusiva, sia perché mancava un'attività concorrenziale fra produttore e rivenditore dello stesso prodotto, quindi la possibilità di sviamento della clientela a danno del primo.

Escluse, inoltre, che ricorressero gli estremi di una violazione delle norme sulla tutela del diritto al marchio.

Tuttavia, a differenza dei giudici di primo grado, la Corte riconobbe la sussistenza di un illecito aquiliano, dovuto allo svilimento del prodotto per manomissione, incidente sul prestigio e il buon nome dell'impresa e, in definitiva, sulla sua capacità di guadagno.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione in via principale, l'impresa Limoni e litisconsorti, adducendo quattro motivi di censura illustrati con successiva memoria; le società Guerlain hanno proposto ricorso incidentale e controricorso.

Motivi della decisione

Col primo mezzo la società Limoni e le imprese litisconsorti denunciano la violazione dello art. 112 del codice di procedura civile, che sancisce la regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Sostengono che le società attrici Guerlain non avrebbero mai addotto a fondamento della domanda la lesione del proprio buon nome e prestigio, cui accenna la sentenza impugnata, essendosi limitate a proporre, ai sensi degli artt.

2599 e 2600 c. civile, le azioni inibitoria e risarcitoria per concorrenza sleale, con riferimento alla manomissione delle confezioni, determinante l'impossibilità di identificare il concessionario e, quindi, di esercitare un adeguato controllo sulle rivendite.

Per contro, i giudici d'appello, nel condannare le ricorrenti al risarcimento del danno per il diverso titolo dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.civ.), dopo aver disatteso la domanda di risarcimento per concorrenza sleale, avrebbero attuato d'ufficio, senza alcuna specifica richiesta, la tutela del "buon nome", del "prestigio" e della "reputazione" delle imprese produttrici, in aperta violazione del citato art. 112 c.p.c.

Ritiene il Collegio che il motivo non sia fondato.

Seppure qualificando la propria domanda come azione di concorrenza sleale, le attrici non hanno mancato di precisare nell'atto d'appello, sempre sulla base dei fatti esposti in primo grado, che il comportamento delle imprese convenute costituiva "concorrenza sleale e illecito commerciale".

Di questo "illecito commerciale" hanno anche definito empiricamente la natura.

Premesso, infatti, che l'organizzazione delle vendite tramite concessionario era predisposta "per conservare il prestigio proprio e dei propri prodotti", hanno osservato che la manomissione delle confezioni mediante tagli, fori e/o abrasioni determinava uno svilimento dei prodotti stessi (articoli di lusso, molto spesso acquistati per essere offerti in dono), costituente atto "gravemente lesivo delle società Guerlain, che hanno diritto alla tutela del prestigio e della rinomanza mondiale di cui godono".

Le attrici, pertanto, pur considerando sempre il comportamento delle imprese convenute come atto di concorrenza sleale, hanno prospettato, sulla base dei fatti esposti in primo grado, una duplice serie causale giuridicamente rilevante: quella che le odierne ricorrenti considerano, in astratto, fattispecie tipica di concorrenza sleale, cioè la sequenza manomissione delle confezioni (causa) - impossibilità di identificazione del concessionario e di controllo delle vendite (effetto di concorrenza sleale), e, rispettivamente, la sequenza manomissione delle confezioni (causa) - svilimento del prodotto, con menomazione del prestigio e della rinomanza dell'impresa produttrice, sequenza autonoma rispetto alla prima, perché ad essa non necessariamente collegata, che i giudici d'appello

hanno liberamente e correttamente qualificato (dopo avere escluso la prima) secondo i principi generali dell'illecito aquiliano, osservando: "...la presenza di abrasioni e di fori in dette confezioni non può non ripercuotersi negativamente sull'opinione che del prodotto si formano i consumatori e sulla reputazione dell'impresa produttrice, nonché, conseguentemente, sulla sua capacità di guadagno".

Ora, l'identificazione di siffatto illecito commerciale e del diritto soggettivo che ne è stato lesa rappresenta una questione attinente al merito della controversia, di cui si discute negli altri motivi del ricorso.

A questo punto, sul piano meramente processuale, conta soltanto rilevare che i giudici non sono incorsi in alcuna violazione della regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) nel qualificare come illecito aquiliano il fatto della vendita in confezioni manomesse (manomissione - sia detto per inciso - non necessariamente effettuata dalle imprese convenute), valorizzandone l'attitudine causale a determinare lo svilimento del prodotto con incidenza sulla capacità di guadagno dell'impresa produttrice.

Secondo la giurisprudenza, invero, "non è viziata di extrapetizione la pronuncia che, sulla scorta dei fatti espressamente prospettati, accolga la domanda per motivi diversi o contrastanti con quelli enunciati, dando al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica (nella specie, mentre era stato chiesto il risarcimento dei danni per appropriazione del titolo di un periodico e per atti di concorrenza sleale, la domanda era stata accolta in base all'art. 2043 c.civ. per avere il convenuto approfittato della sosta determinata dal fallimento del padre, sostituendosi nel complesso dei rapporti economici commerciali e facendo propri gli utili e l'avviamento)" (Cass., 11 novembre 1967, n. 2724).

In questo processo i giudici d'appello, nel valutare il comportamento idoneo a produrre i diversi effetti sopra indicati hanno privilegiato la qualificazione dell'illecito aquiliano rispetto a quella dell'atto di concorrenza sleale.

In tal modo, sulla base dei dati acquisiti e del materiale assertivo, hanno risolto l'alternativa senza discostarsi dal precetto dell'art. 112 del codice di rito.

Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza si sottrae alla censura delle ricorrenti.

Ne consegue che il motivo deve essere disatteso.

Col secondo mezzo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2043, 2056, 2697 cod. civile.

Sostengono che, nel riferirsi a un danno potenziale per la presunta riduzione del volume degli affari, i giudici avrebbero contraddittoriamente argomentato, a proposito dell'illecito aquiliano, in termini, pur sempre, di concorrenza sleale, dopo averne escluso gli estremi, con conseguente arbitrario esonero delle attrici dall'onere della prova dell'effettivo danno subito.

Col terzo mezzo, connesso al precedente, denunciano il vizio di contraddittorietà della motivazione, assumendo che nella sentenza si afferma, da un lato, che i rivenditori realizzavano, col proprio profitto, quello del produttore, dall'altro che i rivenditori stessi provocavano una riduzione del volume d'affari e dei guadagni delle imprese produttrici.

Ritiene il Collegio di non poter condividere queste censure.

Indubbiamente gli interessati cooperavano, di fatto, al conseguimento di un profitto comune, ma con pregiudizio economico derivante, come effetto mediato, dalla vendita di confezioni manomesse.

A questo proposito esattamente osserva la Corte d'appello che l'estrema difficoltà di fornire una dimostrazione del danno aquiliano, aggravata proprio dalla soppressione (ancorchè materialmente compiuta da terzi) del numero di identificazione del concessionario, consente di procedere ad una liquidazione equitativa del danno, che, quanto a sussistenza, è stato ravvisato "in re ipsa".

Non si è avuto, pertanto, con la pronuncia d'appello, un arbitrario esonero delle attrici dall'onere di fornire una precisa dimostrazione dell'entità del pregiudizio subito, avendo i giudici correttamente applicato la detta regola d'equità; e non si rinviene nella motivazione della sentenza alcuna contraddizione fra l'applicazione dei principi dell'illecito aquiliano e l'esclusione degli estremi della concorrenza sleale.

Sottraendosi, quindi, la decisione alle censure delle ricorrenti, il secondo e il terzo motivo d'impugnazione devono essere disattesi.

Con il quarto mezzo si denuncia la violazione dell'art. 2043 c. civile, per avere i giudici d'appello configurato una responsabilità da illecito aquiliano senza

identificare il diritto lesivo, poiché il "buon nome", il "prestigio", gli "interessi patrimoniali" delle imprese produttrici attengono alla libertà di concorrenza, la cui lesione potrebbe trovare protezione soltanto nelle norme sulla repressione della concorrenza sleale, inapplicabili - come la stessa sentenza riconosce - al caso concreto per l'inesistenza di un rapporto di competizione economica fra le imprese interessate, e per la conseguente impossibilità di sviamento della clientela.

Questo motivo del ricorso principale deve essere esaminato congiuntamente al primo e al secondo motivo del ricorso incidentale, con i quali si nega il fondamento dell'esclusione, nello stesso fatto, degli estremi della concorrenza sleale.

Col primo di tali motivi del ricorso incidentale le società produttrici denunciano la violazione degli artt. 2528 e 2529 c. civile, nonché il vizio di illogicità della motivazione.

Sostengono che l'atto di concorrenza sleale, erroneamente disconosciuto dalla Corte, consisterebbe nell'aver generato nel pubblico dei consumatori il convincimento di trattare immediatamente con il concessionario, operante con tutte le garanzie di collocazione della merce e di controllo della distribuzione, e nell'aver, quindi, impedito il conseguimento del fine sociale e, con esso, la possibilità per l'impresa di conservare prestigio e fama.

Col secondo mezzo denunciano la violazione delle stesse norme, osservando che con la manomissione delle confezioni si sarebbe realizzato l'atto di concorrenza sleale anche fra imprenditori operanti al diverso livello della produzione e della vendita.

Ritiene il Collegio che un atto di concorrenza sleale, in realtà, non sussista e che, pertanto, debbano essere disattesi il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

La giurisprudenza ha chiarito che "atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. e nel concorso di una delle situazioni previste dalla norma medesima, possono essere commessi, in danno del fabbricante di un prodotto, anche dal rivenditore commerciale quando questi, nel mettere in vendita il prodotto stesso, influisca sugli orientamenti e sulle scelte della clientela con una condotta obiettivamente rivolta a realizzare l'interesse di un'impresa produttrice

concorrente, ancorché manchi un concerto con il produttore favorito, o comunque un suo specifico intento di avvantaggiare quest'ultimo in danno del produttore concorrente" (Cass. 25 ottobre 1978, n. 4834).

Perché, dunque, si possa realizzare l'atto di concorrenza sleale fra imprenditori che operano a diverso livello - di produzione e di rivendita - è necessaria la sussistenza di un duplice requisito, oggettivo e soggettivo: il primo consiste nella diversità del prodotto, (appartenente allo stesso genere merceologico), il secondo nella circostanza che un soggetto diverso dal produttore, cioè un'impresa produttrice concorrente, si avvantaggi del comportamento scorretto del rivenditore.

Entrambi i requisiti mancano nella specie, poiché lo stesso prodotto è stato messo in vendita, con manomissione delle confezioni, senza vantaggio alcuno per un produttore concorrente.

I primi due motivi del ricorso incidentale si rivelano, pertanto, infondati e devono essere disattesi.

Non può essere accolto neppure il quarto motivo del ricorso principale, col quale si sostiene - come già accennato - che mancherebbe nella sentenza impugnata l'identificazione del diritto asseritamente leso da un atto illecito aquiliano.

A questo proposito bisogna premettere che, secondo la giurisprudenza, si può avere concorrenza sleale "soltanto quando l'atto denunciato sia soggettivamente qualificato, in quanto commesso da un imprenditore concorrente del soggetto passivo" (anche a un diverso livello operativo) "o, comunque, nell'interesse di un imprenditore o dell'esercente di un'impresa concorrente del soggetto medesimo, sicché ogni altra attività, la quale, illecita per il fine o per il mezzo usato, sia compiuta al di fuori della citata sfera soggettiva o di rapporto d'interessi, può essere perseguita esclusivamente sotto il profilo della generale azione di danno (extracontrattuale od anche contrattuale quando si prospetti la violazione di un'obbligazione specificamente assunta) alla stregua dei presupposti e dei principi propri dell'azione medesima" (Cass., 6 luglio 1972, n. 1773).

Nel caso in esame, come si è detto, la sentenza d'appello parla di lesione del prestigio, del buon nome e della reputazione della casa produttrice attraverso lo svilimento della merce: testualmente - giova ripetere -, "la presenza di abrasioni e di fori in tali confezioni non può, quindi, non ripercuotersi negativamente

sull'opinione che del prodotto si formano i consumatori e sulla reputazione della impresa produttrice, nonché, conseguentemente, sulla sua capacità di guadagno".

Anche a voler trascurare i possibili e legittimi rilievi di ordine grammaticale sulla congiunzione e, che sembra distinguere fra "opinione che del prodotto si formano i consumatori" e la "reputazione dell'impresa produttrice", e pur ammettendo che sia qui essenzialmente in gioco non la reputazione dell'impresa, in se stessa considerata, presupponente negativi riferimenti personali, ma la sola reputazione dei prodotti, incidente di riflesso sulla reputazione dell'impresa, non sembra al Collegio che, nel caso in esame, sia consentito pervenire, da tale premessa, alla conclusione secondo la quale la lesione della reputazione dei prodotti possa trovare tutela solo nelle norme repressive senza sleale, operando al di fuori di esse il principio della libertà economica.

Non è sostenibile, invero, che un determinato comportamento, non qualificabile come atto di concorrenza sleale, sia espressione del principio di libera concorrenza, sol perché lesivo della sola reputazione del prodotto quando tale lesione sia stata realizzata mediante la manomissione delle confezioni con abrasioni e fori, determinanti lo svilimento della merce.

In mancanza dei tipici presupposti soggettivi dell'atto di concorrenza sleale, qui si versa palesemente in tema di illecito aquiliano, di cui deve rispondere l'autore (imprenditore o non imprenditore) del comportamento antiggiuridico.

Correttamente, quindi, i giudici d'appello sono pervenuti, mediante una diversa qualificazione giuridica, alla repressione dell'atto illecito commesso dai rivenditori dei prodotti di bellezza contenuti in confezioni manomesse.

Nè appare difficile comprendere quale diritto soggettivo, secondo il giudizio della Corte d'appello, sia stato vulnerato dalla condotta antiggiuridica delle imprese, odierne ricorrenti.

Mentre, invero, con le norme repressive dell'illecito concorrenziale il legislatore protegge il diritto a determinati comportamenti negativi di altri soggetti qualificati, precisamente il diritto a ottenere che ciascun imprenditore non si avvalga verso gli altri di mezzi scorretti nell'esercizio della sua attività economica, con la norma generale sulla repressione dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) tutela invece, il

diritto di ogni cittadino alla propria integrità patrimoniale, che viene lesa dallo stesso comportamento illegittimo.

Non sembra fondata, pertanto, la censura delle ricorrenti circa la mancata definizione di tale diritto nel provvedimento impugnato, poiché attraverso le considerazioni svolte dai giudici sulla diminuita capacità di guadagno derivante dalla menomazione della reputazione del prodotto e, di riflesso, del prestigio dell'impresa, si desume con sufficiente chiarezza che, secondo la Corte d'appello, proprio il diritto assoluto alla tutela della sfera patrimoniale del produttore è stato vulnerato dai rivenditori.

E siccome attraverso l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale sono già stata chiariti i diversi profili dell'onere della prova e della liquidazione equitativa del danno, si deve concludere nel senso che sotto ogni aspetto la sentenza impugnata si sottrae alle censure delle ricorrenti.

Anche il quarto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere disatteso.

Col terzo mezzo del ricorso incidentale le resistenti denunciano la violazione dell'art. 2058 cod. civile in relazione all'art. 2043 c. civile, per non avere la Corte proibito la vendita dei prodotti Guerlain in confezioni manomesse, una volta riconosciuta la vendita medesima come "generico fatto illecito".

Il divieto - precisano le ricorrenti - era stato chiesto come conseguenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 2598 e ss. cod. civile, di un'attività di concorrenza sleale. Lo stesso provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal giudice a titolo di risarcimento in forma specifica del danno (art. 2058 c.c.), cagionato dal fatto costituente illecito aquiliano, della immissione in consumo dei prodotti nelle condizioni sopra indicate.

Il motivo di censura è fondato nel senso e nei termini giuridici che seguono.

Esso ripropone il problema, certamente non nuovo, della esperibilità dell'azione inibitoria a tutela dei diritti assoluti (a parte il sottoproblema della tutela dei diritti relativi), quale, indubbiamente, è il diritto all'integrità del patrimonio.

In mancanza di una norma generale che preveda l'impiego dell'inibitoria per prevenire atti illeciti, si pongono due questioni: innanzitutto, se l'inibitoria rappresenti un'azione limitata a singole ipotesi oppure un rimedio generale, di

diritto comune; vale a dire, se la disposizione, che in situazioni particolari attribuisce al giudice tale potere, sia costitutiva di una regola ovvero esplicativa di un principio. In secondo luogo se la disposizione stessa sia analogicamente applicabile, ai sensi dell'art. 12, 1 co. disp. prel. cod. civ. - e tenendo presente il disposto dell'art. 14 disp. prel. cod. civile - a casi simili non espressamente contemplati.

Una parte della dottrina ha tentato di costruire la figura dell'azione inibitoria quale rimedio di ordine generale.

Si possono distinguere, in questo orientamento, quattro fondamentali teorie.

Con la prima si vuol dedurre il carattere generale della inibitoria dal concetto stesso di norma giuridica, la cui sanzione dovrebbe essere necessariamente estesa quanto il precetto e dovrebbe, quindi, comprendere non solo il ripristino in natura o per equivalente del bene danneggiato o perduto ma anche la proibizione dell'attività antigiuridica.

Con la seconda si argomenta dalla nozione stessa di illecito, per affermare che l'atto "contra ius", se ripetibile nel futuro, deve poter cessare per ordine del giudice. Data la stretta connessione esistente fra l'inibitoria e l'attitudine dell'illecito a protrarsi nel tempo, non sarebbe necessaria alcun'altra indagine, particolarmente sulla natura del diritto violato (tanto meno sul dolo e sulla colpa) per giustificare un divieto giudiziale al ripetersi della condotta antigiuridica.

Una terza dottrina, speculare a quella appena enunciata, riconosce al giudice il potere di interdire l'atto vietato per l'intera durata dell'obbligazione negativa.

Taluno, infine, sostiene che, rappresentando l'articolo 700 c.p.c. una norma generalissima intorno alla esperibilità di misure urgenti, anche di carattere inibitorio, sarebbe sterile limitarne l'applicazione al solo momento iniziale della deliberazione del "fumus boni iuris", con arbitraria esclusione del momento finale; e quindi l'inibitoria dovrebbe essere sempre ammessa con la pronuncia definitiva del giudice.

Ritiene il Collegio che, in realtà, con questi tentativi di costruzione dell'azione inibitoria come rimedio generale di diritto comune non si riesca a dimostrarne la, pur auspicabile, presenza nell'ordinamento positivo.

Al contrario, l'estendersi della disciplina di essa a settori sempre più vasti del traffico giuridico dimostra che, di volta in volta, a seconda della materia trattata, il legislatore stabilisce se munire o non munire il diritto soggettivo di questo ulteriore presidio difensivo.

Esistono, invero, forme di inibitoria in particolari materia, ad esempio, per la protezione del nome contro l'uso che altri indebitamente ne faccia (artt. 7, 8, 9, 10 c. civ.), della immagine contro la sua esposizione e pubblicazione abusiva (art. 10 cod. civ.), della proprietà ove si abbia ragione di temerne il pregiudizio (art. 949 c. civ.), anche per effetto di immissioni oltre il limite della normale tollerabilità (art. 844 c. civ.), del diritto all'uso, da parte del concorrente, di mezzi corretti nell'esercizio dell'attività economica (art. 2599 c. civ.), del diritto di autore, di brevetto per invenzione (artt. 83, 85, 86 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127) e sul marchio di impresa (artt. 63, 66 r.d. 21 giugno 1942, n. 929).

Ma, appunto, l'adozione in materie determinate di specifici provvedimenti legislativi dimostra che nell'ordinamento positivo le singole disposizioni hanno ancora un carattere di frammentarietà che non consente di comporne, per induzione, i molteplici aspetti in una figura onnicomprensiva e unitaria.

D'altro canto proprio la mancata emanazione di una norma generale e la pratica delle leggi speciali sulla tutela dei diritti contro il comportamento antiggiuridico ripetibile nel futuro dimostrano che neppure in via deduttiva la considerazione dell'attitudine dell'illecito a protrarsi nel tempo e la contemplazione, "in apicibus", della correlazione fra sanzione e precetto nell'intima struttura dialettica della norma giuridica hanno suggerito a legislatore - e possono, quindi, consentire all'interprete - l'enunciazione del principio generale di cui si discute.

Sotto ogni aspetto, pertanto, l'ordinamento in vigore non sembra contenere una regola che sancisca l'incondizionata esperibilità dell'azione inibitoria contro il ripetersi nel tempo del fatto antiggiuridico. Ed è superfluo soggiungere che l'art. 2058 c.c. sul risarcimento del danno in forma specifica, citato dalle ricorrenti, ha il solo scopo di ricondurre la situazione di fatto allo stato pristino, anteriore all'evento. Si tratta, quindi, di una disposizione non utilizzabile ai fini della decisione sull'ammissibilità di un rimedio contro la probabilità di accadimenti futuri.

Con questa conclusione parziale della non riconoscibilità, nel diritto vigente, di un'azione inibitoria di carattere generale, si risolve in senso negativo il primo problema e si pone il secondo.

Si tratta, invero, di stabilire se, per ogni specifica materia considerata dal legislatore, la norma regolatrice della inibitoria possa rappresentare, agli effetti dell'art. 12, 1 co. cod. civ., una regola estensibile a casi simili, non compresi nella testuale ipotesi normativa.

Ritiene il Collegio che il problema debba essere risolto, di volta in volta, attraverso l'esame dell'interesse protetto dalla singola disposizione.

Nella specie, pur dovendosi escludere, per le ragioni esposte, la ricorrenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, dell'atto sleale, non si riesce a scorgere quale interesse antagonista, di natura pubblica o privata, possa impedire l'applicazione della regola codificata dell'art. 2599 cod. civile allo stesso fatto della vendita di prodotti in confezioni manomesse, che comunque determina uno svilimento della merce e una diminuzione della capacità di guadagno del produttore.

In entrambe le situazioni la simiglianza del caso - qualificato ora come illecito concorrenziale, ora come illecito aquiliano - induce a ritenere che lo stesso divieto possa e debba essere imposto alla continuazione del comportamento anti-giuridico.

È evidente, altresì, che, in relazione al disposto dell'art. 14 disp. prel. cod. civile, la norma dell'art. 2599 c.c. non è dettata, sempre rispetto al caso in questione, da ragioni eccezionali o comunque particolari.

I comportamenti regolati, gli interessi esposti all'aggressione il prolungarsi nel tempo dell'attività lesiva offrono un quadro omogeneo, sostanzialmente indifferenziato, per cui, secondo il principio di uguaglianza nel trattamento giuridico di situazioni non dissimili (art. 3 Cost.), non può esser diverso il regime processuale a garanzia della difesa contro violazioni future.

Come, in passato, è stato magistralmente detto, l'essenza dell'analogia consiste in una proporzione, in un criterio, cioè, di armonica uguaglianza, il quale fa sì che una medesima disposizione di applichi ai casi non preveduti ma simili a quelle preveduti.

Si vede, pertanto, definitivamente concludere nel senso che, mentre nell'ordinamento non esiste un principio generale che autorizzi l'esperimento dell'azione inibitoria nelle materie non espressamente regolate dalla legge, tuttavia, nelle materie costituenti oggetto di specifica disciplina, si può, di volta in volta, attraverso una prudente valutazione di contrapposti interessi, riconoscere l'applicabilità della disposizione positiva che concede l'inibitoria a casi simili non testualmente previsti, dei quali rimarrebbe altrimenti irrazionalmente preclusa la tutela contro il probabile ripetersi del fatto dannoso.

Sotto questo profilo, pertanto, il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale appare fondato e deve essere accolto, con la cassazione, nel punto, della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, che si dovrà attenere al seguente principio di diritto: "Anche in mancanza dei presupposti tipici dell'atto di concorrenza sleale, l'azione inibitoria prevista dall'art. 2599 cod. civ. è esperibile, per simiglianza del caso (art. 12, 1 co. disp. prel. cod. civ.), in presenza di un comportamento anti giuridico qualificabile come illecito aquiliano".

p.q.m.

Rigetta il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per la liquidazione delle spese di questa fase.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 1986